

Azione Cattolica di Parma
ATTO NORMATIVO DIOCESANO
Approvato dall'Assemblea diocesana il 17 ottobre 2004

Premessa

L'Azione Cattolica parmense vede la luce il 10 agosto 1870 a Parma per iniziativa di Ulisse Passani e Carlo Umberto Gabbi, fondatori del locale circolo della Società della Gioventù Cattolica Italiana intitolato al patrono dei giovani san Luigi Gonzaga e successivamente al patrono della Diocesi san Bernardo, e affidato alla cura spirituale di un sacerdote della levatura di don Agostino Chieppi.

Approvata dai Vescovi diocesani, ebbe particolare impulso durante il ministero del Vescovo missionario beato Guido Maria Conforti e, successivamente, sia durante l'episcopato di mons. Evasio Colli, chiamato nel '39 da Pio XII al servizio di Assistente Generale, che durante quello del suo ausiliare e successore mons. Amilcare Pasini. Sin dagli albori l'Azione Cattolica di Parma è cresciuta e si è sviluppata sul territorio diocesano, ponendosi a servizio sia della terra parmense e delle sue problematiche sociali e civili come della testimonianza cristiana della Chiesa locale.

Dopo il Concilio Vaticano II, l'Azione Cattolica della nostra Diocesi ha condiviso l'impulso del Concilio stesso ad un profondo rinnovamento delle comunità, e come l'Azione Cattolica nazionale sotto la guida di Vittorio Bachelet si è assunta l'impegno a realizzarlo sino in fondo. La sua vita, le sue scelte e i suoi programmi si sono modulati continuamente sul cammino della Chiesa diocesana, specie a partire dal XXI Sinodo in cui è stata fatta la scelta della Nuova Evangelizzazione, in una costante ricerca di dialogo tra e città dell'uomo, in spirito di servizio e per la crescita della vocazione dei laici.

CAPITOLO 1
L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI PARMA

Articolo 1

L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Parma riunisce tutti i laici della Diocesi aderenti all'Azione Cattolica Italiana. La sede diocesana dell'associazione è sita nel Palazzo Vescovile di Parma, con ingresso in Vicolo Vescovado 1/A, ove di norma si svolgono le riunioni dei suoi organi e l'attività di servizio della Segreteria diocesana e delle équipes di settore e di articolazione, e dove sono conservati gli atti relativi alla sua vita e alla sua storia.

L'Azione Cattolica di Parma, in continuità con tutta la sua storia antica e recente, si sente chiamata a mettersi in ascolto della realtà umana e sociale del territorio parmense per comprenderne i segni dei tempi, di cui la Chiesa tutta deve essere attenta interprete per la missione del Vangelo. L'Azione Cattolica si sente anche chiamata a verificare di continuo la propria vita associativa in vista del servizio alla Chiesa e al mondo.

Questo impegno è inserito in una realtà particolare come è la società parmense. Essa, pur in una certa discontinuità tra città e provincia, sembra spesso risentire di una cultura dell'apparenza e dell'immagine, con una spiccata vocazione all'effimero e al ben vivere. Prevala una mentalità pratica ed efficientista, tesa alla ricerca della massima qualità della vita; i centri di potere tendono a riprodursi per cooptazione, lasciando scarso spazio al nuovo e in genere alla partecipazione popolare, e creando divari sociali e nuove povertà.

Ciononostante l'umanità dei parmensi è ricca, laboriosa e capace di slanci, come quelli maturati sotto l'impulso di uomini e donne di Vangelo come Mons. Agostino Chieppi e la beata Madre Eugenia Picco, l'uno fondatore e l'altra Superiore Generale delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, come il Vescovo mons. Conforti e madre Celestina Bottego, che hanno dilatato l'attenzione di Parma al mondo intero con la fondazione dell'Istituto Missioni Estere e delle Missionarie di Maria, o con l'attenzione agli ultimi propria di Madre Adorni, di Padre Lino Maupas e di numerose altre persone, quotidianamente impegnate nel mondo del volontariato sociale ed ecclesiale.

In tale contesto la comunità cristiana ha da tempo, e ultimamente in modo particolare nel XXI Sinodo Diocesano, scelto la via di una Nuova Evangelizzazione, ritenendo di dover soprattutto investire nella formazione delle coscienze e della persona. La comunità cristiana non vuole accontentarsi di una fede superficiale, ma vuole andare oltre per arrivare ad affrontare i problemi vitali e le sfide poste dalla modernità

all'annuncio del Vangelo. Ritene infatti di dover percorrere ogni strada utile a far incontrare il Vangelo con la vita delle persone e con la loro esigenza genuina di libertà.

Le scelte qualificanti che caratterizzano localmente l'identità dell'Azione Cattolica in relazione al contesto e a partire dai documenti assembleari degli ultimi trienni sono le seguenti:

a. A servizio della fede

L'Azione Cattolica rinnovata è chiamata a dare alla sua vita un'accentuata caratterizzazione missionaria, propria della vocazione dei laici. Tale impegno si colloca nella prospettiva della nuova evangelizzazione, e rimette al centro la questione della fede, sapendo che la sfida del nostro tempo è nella riscoperta, da parte dei credenti, dell'intensità e del fascino di una fede che è vita, e che sa essere anzitutto contemplazione del Volto di Cristo, che ci rimanda sempre all'incontro e al servizio degli altri, specialmente degli ultimi.

L'impegno dell'associazione sarà quindi prioritariamente volto ad attivare esperienze che, nel dialogo, connettano in modo vitale e creativo il Vangelo e la vita sulle grandi domande di senso che attraversano la coscienza delle donne e degli uomini di oggi. Questo richiede anche di cercare nuovi linguaggi che permettano di dire da credenti la vita quotidiana.

b. A servizio della vocazione dei laici attraverso itinerari possibili di formazione

L'Azione Cattolica si sente impegnata a lavorare per la formazione e la crescita del "cristiano comune" o del "socio semplice", che vive e partecipa alla vita ordinaria delle nostre comunità. L'attenzione prioritaria di ogni iniziativa e proposta formativa dovrà essere quella di vivere al passo delle persone facendole crescere nella responsabilità. Questo all'interno di cammini formativi possibili, attenti alla valorizzazione delle esperienze di vita, e che propongano una visione matura della vocazione battesimale e dell'impegno laicale. Cammini formativi in cui non dovrà mancare, quindi, l'attenzione oggi cruciale ai processi di ricerca del bene comune e più in generale alla dimensione politica.

Anche la formazione dei responsabili e degli animatori dovrà evitare il rischio dello specialismo, e necessiterà di attenzione stabile e costante a livello unitario, affinché la formazione diventi una dimensione qualificante della proposta associativa e non rischi di essere ridotta alle sole iniziative e alla loro organizzazione. La collaborazione con uffici e organismi pastorali, svolta in spirito di servizio, dovrà essere calibrata in funzione di tale attenzione complessiva. Si potrà così dare un contributo originale e specifico all'azione pastorale della parrocchia e della diocesi, e concretamente offrire alle comunità proposte formative ed itinerari di fede aperti a tutti ma anche specificamente associativi.

c. Per la crescita di comunità vive e vitali

L'Azione Cattolica sa di essere chiamata a rimanere "coi piedi per terra", cioè legata e inserita nelle realtà del territorio, tra le persone che il Signore le dona di incontrare. E' consapevole infatti che è proprio qui che l'annuncio del Vangelo dovrà essere reso significativo per la vita delle persone. Per costruire quindi un'Azione Cattolica che sia "casa associativa" aperta e accogliente, sarà utile promuovere iniziative e momenti specifici di formazione che siano integrati con le proposte già presenti e capaci di accoglienza verso tutti, scommettendo su scelte di "comunione", costruendo quasi un "ecumenismo" interno alla comunità ecclesiale, nella costante ricerca di convergenze e possibili collaborazioni per il servizio alle persone e alle comunità.

La diversità e insieme la complessità delle situazioni che caratterizzano le nostre comunità ci impegnano a ricercare una maggiore flessibilità e fluidità della proposta associativa. Si dovrà tendere a conservare ed alimentare una forte identità di fondo, consentendo tuttavia un'ampia possibilità di percorsi e relazioni di scambio, aiuto e proposta con le realtà presenti sul territorio.

L'esperienza associativa, che ha nella nota della diocesanità una delle sue caratteristiche peculiari, dovrà aiutare i soci e le comunità a guardare oltre l'attuale parrocchia, per consentire alle persone esperienze di Chiesa vivaci e complete. Avere uno sguardo più ampio, infatti, aiuta nello stesso tempo a superare con più slancio i problemi locali come a calarsi con disponibilità in essi, conquistando la stima delle nostre comunità e dei loro pastori.

Nel quadro della riflessione condotta sulle Nuove parrocchie e sulla riorganizzazione della presenza della Chiesa sul territorio, ma anche in riferimento all'unitarietà dell'esperienza associativa, si manifesta la necessità sia di sperimentare concrete esperienze di AC tra più comunità parrocchiali, sia di valorizzare la dimensione zonale, sia, infine, di promuovere la nascita di nuove associazioni nei centri principali.

In costante riferimento all'ecclesiologia del Concilio, l'Azione Cattolica si configura quindi come associazione di laici impegnati:

1. a vivere pienamente il loro impegno nelle "realità temporali" (famiglia, economia, vita sociale, politica, scienza, cultura, arte...), in dialogo con il "mondo contemporaneo", e, in forza di questa loro specifica vocazione ed esperienza, capaci di fornire un apporto competente e non sostituibile all'azione pastorale della Chiesa;
2. ad elaborare con la vita, nelle comunità ecclesiali, una "mediazione culturale" capace di sostenere una visione condivisa, all'interno della comunità, dell'essere cristiani nella realtà attuale e nel suo divenire.

- Questo attraverso un dialogo autentico "ad intra", all'interno della Chiesa, e "ad extra", con il mondo contemporaneo,
3. a creare luoghi e occasioni, sia a livello diocesano che parrocchiale, dove ci si prepara a conoscere, capire, amare le realtà del mondo, e a dialogare con esse;
 4. a far circolare idee ed esperienze sia tra le parrocchie che con la diocesi e l'Azione Cattolica nazionale;
 5. ad accogliere ed affrontare con coraggio le nuove sfide culturali e a sperimentare nuove linee pastorali (Zone pastorali/nuove parrocchie).

CAPITOLO 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI PARMA

Articolo 2 **Richiesta di adesione**

Comma 1

La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.

Comma 2

La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.

Comma 3

La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.

Comma 4

L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Articolo 3 **Accoglimento della richiesta di adesione**

Comma 1

La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.

Comma 2

Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.

Comma 3

L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione.

Comma 4

L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.

Articolo 4 **Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci**

Comma 1

L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico "segno" – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.

Comma 2

Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.

Comma 3

Il Consiglio diocesano può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

Comma 4

Il Consiglio diocesano, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa diocesana, determina anche le forme di abbonamento legate all'adesione.

Comma 5

Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale.

Articolo 5

Ritiro ed esclusione dall'Associazione

Comma 1

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.

Comma 2

La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

Comma 3

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Articolo 6

Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Comma 1

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

Comma 2

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

Comma 3

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

Comma 4

I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Articolo 7

Partecipazione democratica

Comma 1

Gli organi dell'Associazione diocesana, per le decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

Comma 2

La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Articolo 8

Regole generali per l'esercizio di diritto al voto

Comma 1

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

Comma 2

Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Comma 3

Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

Articolo 9 Elettorato passivo

Comma 1

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età o rispondono ad altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

Comma 2

Non possono essere eletti per incarichi direttivi o come membri di Consiglio per il Settore Giovani coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Articolo 10 Incarichi direttivi

Comma 1

Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), Delegato regionale, componente della Delegazione regionale, Segretario (diocesano, nazionale) di Movimenti.

Comma 2

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio, secondo le modalità previste dallo Statuto o dal presente Atto, è valido fino al termine del triennio in corso.

Articolo 11 Conferimento degli incarichi direttivi

Comma 1

Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dal Consiglio diocesano e dal Consiglio regionale, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dal presente Atto Normativo.

Comma 2

Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Articolo 12 Cessazione dall'incarico direttivo

Comma 1

Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

Comma 2

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

Comma 3

La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 9 Comma 2, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l'incarico direttivo.

Comma 4

L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere

assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

Comma 5

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Articolo 13

Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici

Con la consapevolezza che sono proprie della vocazione del fedele laico la conoscenza e la messa in pratica della Dottrina sociale della Chiesa e quindi anche la partecipazione alla vita politica del Paese secondo i metodi e gli strumenti del sistema democratico, l'Associazione ritiene di tutelare la propria indipendenza stabilendo che:

Comma 1

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

Comma 2

Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Comma 3

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.

Comma 4

I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

Comma 5

Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Articolo 14

L'Assistente e i presbiteri collaboratori

Comma 1

Gli Assistenti diocesani e i presbiteri che collaborano collegialmente con essi secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto, sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.

Comma 2

Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell'Autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

Comma 3

Gli Assistenti e i presbiteri collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI PARMA

Articolo 15

Le Associazioni territoriali

Comma 1

L'associazione diocesana di Parma si articola in Associazioni territoriali, «di norma riferite alla comunità parrocchiale» (*Statuto art. 20 comma 4*). Vi è pertanto corrispondenza tra i confini della parrocchia e quelli della associazione parrocchiale.

Una associazione parrocchiale è costituita con atto del Consiglio Diocesano quando ricorrono le seguenti condizioni: la presenza di almeno uno dei settori di appartenenza (Giovani o Adulti) come da Statuto nazionale (art. 12: "L'Azione Cattolica Italiana riunisce i bambini ed i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori"); la presenza degli organismi di governo previsti dallo Statuto nazionale, dal Regolamento nazionale e dall'Atto normativo diocesano; il consenso del parroco.

Comma 2

Là dove le condizioni territoriali e motivazioni particolari (quali la scarsità del numero degli aderenti, la scarsa significatività della vita associativa, la ottimizzazione delle risorse umane e delle strutture, ecc.) lo consigliano, è possibile costituire una unica associazione territoriale che comprenda più parrocchie limitrofe. Questa forma associativa porta il nome di «Associazione interparrocchiale» (cfr. *Statuto art. 23 comma 3*). Essa si caratterizza per una unica soggettività associativa.

Una Associazione interparrocchiale è costituita con atto del Consiglio Diocesano quando ricorrono le seguenti condizioni: la presenza di almeno uno dei settori di appartenenza (Giovani o Adulti) come da Statuto nazionale (cfr. art. 12); la presenza degli organismi di governo previsti dallo Statuto nazionale, dal Regolamento nazionale e dall'Atto normativo diocesano; il consenso dei parroci delle parrocchie interessate; motivazioni valide che sostengano la scelta della struttura interparrocchiale come la migliore soluzione possibile.

L'Assistente della Associazione interparrocchiale sarà nominato dall'autorità ecclesiastica competente.

Comma 3

La domanda di costituzione di una Associazione parrocchiale o interparrocchiale deve essere presentata al Consiglio diocesano da parte di un gruppo di fedeli laici, e deve esprimere la volontà di vivere la vita associativa in conformità con quanto stabilito dai documenti normativi.

Articolo 16

I Collegamenti territoriali intermedi

È prevista per entrambe le Associazioni sopra dette la possibilità di «Collegamenti territoriali intermedi» (cfr. *Statuto art. 23 comma 3*). Si tratta di forme di collaborazione tra Associazioni territoriali configurate come sopra (parrocchiali e/o interparrocchiali), che non godono di prerogative tali da costituire un ulteriore livello istituzionale, ma che ugualmente beneficiano a livello organizzativo di un proprio ordinamento (cfr. Capitolo 5). Tali realtà sono pensate «al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo» (*Statuto art. 23 comma 3*).

Articolo 17

Gruppi diocesani di Azione Cattolica

I Gruppi diocesani di Azione Cattolica, ideati «allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti» (*Statuto art. 20 comma 4*), si costituiscono formalmente per approvazione del Consiglio Diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, alle seguenti condizioni: definizione dell'ambiente di riferimento o delle condizioni ed esperienze di vita che si intendono servire secondo le finalità e le modalità proprie dell'Associazione; presentazione di un ordinamento interno in conformità alle norme statutarie e alle altre disposizioni normative proprie; sottoscrizione di almeno dodici soci maggiorenni.

Articolo 18

Movimenti diocesani di Azione Cattolica

«Più Gruppi operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica italiana» (*Statuto art. 20 comma 4*). Il Consiglio diocesano promuove, laddove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, la costituzione di Movimenti diocesani in relazione a particolari esigenze pastorali del territorio e degli ambienti di vita. Un Movimento si costituisce con l'approvazione del Consiglio Diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, alle seguenti condizioni: constatazione di una avviata e consolidata esperienza ecclesiale dei Gruppi che lo compongono; presa di coscienza della sua necessità in ordine all'ambito specifico di interesse; presentazione dell'ordinamento interno; sottoscrizione di almeno cinquanta soci maggiorenni.

CAPITOLO 4

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

Articolo 19

Organi della Associazione parrocchiale

Comma 1

«L'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana» (*Statuto art. 23 comma 2*).

Organi della Associazione parrocchiale sono:

- a) l'Assemblea parrocchiale;
- b) il Consiglio parrocchiale;
- c) il Presidente parrocchiale.

Comma 2 (Assemblea parrocchiale)

L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci dell'Associazione parrocchiale; il diritto di voto è esercitato da tutti gli aderenti che hanno compiuto il 14° anno di età. L'Assistente parrocchiale partecipa senza diritto di voto.

L'Assemblea parrocchiale ha il compito di discutere, decidere e verificare le linee fondamentali del programma dell'Associazione parrocchiale, in accordo con il Parroco e tenendo presente la realtà della propria comunità parrocchiale.

All'inizio di ogni triennio associativo l'Assemblea parrocchiale designa il Presidente parrocchiale ed elegge il Consiglio parrocchiale e successivamente da uno a due Responsabili parrocchiali per ogni Settore e da uno a due Responsabili parrocchiali per l'ACR. I Responsabili, qualora al momento dell'elezione non ne facciano parte, diventano membri di diritto del Consiglio parrocchiale.

La nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall'Ordinario diocesano su proposta del Consiglio parrocchiale.

Ogni socio vota per l'elezione di tutte le componenti del Consiglio parrocchiale e di tutti i Responsabili parrocchiali, attraverso un numero di preferenze fissato dall'Assemblea.

Sono eleggibili tutti coloro i quali al momento dell'elezione risultano aderenti all'Azione Cattolica Italiana, siano maggiorenni ed abbiano un'adeguata esperienza associativa.

Comma 3 (Consiglio parrocchiale)

Il Consiglio parrocchiale, eletto dall'Assemblea parrocchiale, è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri. Il numero e la composizione sono stabilite dall'Assemblea in base alle necessità della propria Associazione: è necessario comunque che siano rappresentati tutti i Settori e articolazioni presenti nell'Associazione e le componenti maschili e femminili.

Il Consiglio ha la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione sia di fronte all'Assemblea che nei riguardi della comunità cristiana. Attua le decisioni dell'Assemblea in modo unitario; promuove l'attività dei gruppi; cura i passaggi degli aderenti tra ACR, Giovani e Adulti; si impegna, quando è possibile, a completare l'Associazione, nel caso mancasse l'ACR o uno dei due Settori; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Comma 4 (Presidente Parrocchiale)

Il Presidente parrocchiale rappresenta l'Associazione, indice e presiede l'Assemblea, convoca, presiede e coordina la vita del Consiglio e tiene i collegamenti con l'Associazione diocesana.

Nel suo lavoro è coadiuvato dai Responsabili parrocchiali dei diversi Settori e, se lo si ritiene opportuno, da un Amministratore e da un Segretario parrocchiali, eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

Comma 5

Nel caso in cui in una Associazione territoriale non sia presente l'ACR, l'Assemblea, per esprimere l'attenzione educativa di cui l'Azione Cattolica è portatrice, può eleggere un socio giovane o adulto come **Referente per i ragazzi**. Il Referente per i ragazzi diventa il riferimento per l'Associazione diocesana ed è impegnato a far crescere l'attenzione dell'Associazione nei confronti dei ragazzi, cercando di favorire la nascita dell'ACR.

Il Referente per i ragazzi partecipa all'Assemblea Diocesana senza diritto di voto.

Comma 6

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

Articolo 20

Organi della Associazione interparrocchiale

Comma 1

L'Associazione interparrocchiale è formata da tutti i laici di due o più Parrocchie limitrofe che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, secondo le modalità previste dal Capitolo 3 del presente Atto.

Comma 2

L'Associazione interparrocchiale è articolata come una Associazione parrocchiale.

CAPITOLO 5

ORDINAMENTO DEL COLLEGAMENTO TERRITORIALE INTERMEDIO

Articolo 21

Organi del Collegamento territoriale intermedio

Comma 1

Possono formare stabilmente un Collegamento territoriale intermedio (zonale) due o più Associazioni parrocchiali o interparrocchiali limitrofe.

Comma 2

Possono considerarsi organismi di collegamento unitari o di Settore:

- a) un moderatore o coordinatore di zona, scelto tra i soci delle diverse Associazioni del Collegamento;
- b) il Consiglio zonale;
- c) il Comitato Presidenti zonale;
- d) il coordinamento zonale dei responsabili parrocchiali dei diversi Settori.

CAPITOLO 6

ORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 22

Organi della Associazione diocesana

«L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana» (*Statuto art. 20 comma 1*).

Organi della Associazione diocesana sono:

- a) l'Assemblea diocesana;
- b) il Consiglio diocesano;
- c) la Presidenza diocesana;
- d) il Presidente diocesano.

Articolo 23

Assemblea diocesana

Comma 1

L'Assemblea diocesana «esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione» (*Statuto art. 18*).

L'Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio diocesano. In particolare l'Assemblea elettiva del nuovo Consiglio diocesano deve essere convocata in data successiva al termine di svolgimento delle Assemblee parrocchiali elettive.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci iscritti ai Settori Adulti e Giovani dell'Associazione diocesana, con le seguenti modalità:

- l'annuncio dell'iniziativa deve essere inoltrato al Presidente diocesano da almeno venti soci promotori (adulti o giovani, validamente iscritti all'associazione alla data della comunicazione), corredato da una proposta di O.d.G. e/o di mozione che si intendono sottoporre all'Assemblea;
- almeno uno dei soci promotori deve essere membro dell'Assemblea diocesana con diritto di voto;
- entro trenta giorni dalla data di tale comunicazione deve essere completata la raccolta delle firme dei richiedenti l'Assemblea e deve avvenire la consegna al Presidente diocesano delle firme stesse;
- i firmatari devono risultare iscritti all'Associazione al momento della consegna delle firme al Presidente diocesano;
- il Presidente diocesano indice l'Assemblea entro 45 giorni dall'avvenuta consegna delle firme, dopo averne verificata la validità.

Comma 2 - Composizione

All'Assemblea Diocesana partecipano, con diritto di voto:

- a) i rappresentanti delle Associazioni territoriali (parrocchiali e interparrocchiali):
 - il Presidente;
 - i responsabili del Settore adulti (da uno a due);
 - i responsabili del Settore giovani (da uno a due);
 - i responsabili dell'ACR (da uno a due);
 - un ulteriore delegato, eletto dall'Assemblea, per le Associazioni con oltre 50 iscritti e fino a 100;
 - due delegati aggiuntivi, eletti dall'Assemblea, per le Associazioni con oltre 100 iscritti
- b) un rappresentante per ogni gruppo non parrocchiale approvato e riconosciuto come "Gruppo di Azione Cattolica" dal Consiglio diocesano
- c) i membri eletti in carica del Consiglio Diocesano
- d) quattro rappresentanti per ogni Movimento interno (MSAC e MLAC), se formalmente costituito
- e) quattro rappresentanti per ogni Movimento esterno (FUCI, MEIC e MIEAC), se formalmente costituito.

All'Assemblea Diocesana vengono invitati e partecipano, senza diritto di voto:

- a) l'Assistente diocesano, i vice-assistenti diocesani e gli assistenti dei Movimenti di ACI;
- b) gli Assistenti parrocchiali e interparrocchiali;
- c) i Referenti per i ragazzi;
- d) i membri delle équipes diocesane;
- e) i Presidenti parrocchiali uscenti;
- f) gli ex Presidenti diocesani, Vicepresidenti di Settore diocesani e Responsabili diocesani dell'Azione Cattolica dei Ragazzi.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti i soci dell'Azione Cattolica Italiana.

Comma 3 - Svolgimento Assemblea diocesana

L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, all'inizio dei lavori, elegge il Presidente dell'Assemblea, su proposta del Presidente diocesano uscente. Non possono essere indicati come Presidenti dell'Assemblea membri della Presidenza diocesana.

Oltre a quanto previsto nell'O.d.G. dell'Assemblea, possono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea mozioni sottoscritte da almeno venti soci (giovani o adulti), tra i quali almeno uno deve essere presente all'Assemblea con diritto di voto.

Tali mozioni possono essere presentate anche dopo l'inizio dell'Assemblea, entro un termine stabilito all'inizio dei lavori dal Presidente dell'Assemblea, tenendo conto dei tempi di svolgimento complessivi e della necessità di riservare un tempo adeguato per la presentazione, la discussione e la votazione delle mozioni stesse.

Le modalità di esame delle mozioni sono stabilite d'intesa dal Presidente dell'Assemblea e dal Presidente Diocesano.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo Cap. 8, Art. 34, a proposito delle modifiche all'Atto Normativo diocesano, e ferme restando le condizioni per cui si possa ritenere validamente costituita l'Assemblea, le delibere si ritengono approvate se riscuotono la maggioranza dei voti dei presenti con diritto di voto.

Il voto si esprime in modo palese per alzata di mano da parte dei partecipanti con diritto di voto, ad eccezione dei casi in cui si debba deliberare a riguardo di persone ben identificate per cui deve essere previsto il voto segreto.

In caso di Assemblea elettiva, il Presidente dell'Assemblea insedia la Commissione Elettorale, presieduta dal Segretario diocesano uscente e formata dai rappresentanti dei diversi Settori e Articolazioni.

Le liste per l'elezione del nuovo Consiglio diocesano sono quattro:

- a) lista unitaria (Presidenti parrocchiali o interparrocchiali);
- b) lista Settore adulti;
- c) lista Settore giovani;
- d) lista ACR.

Tutti i candidati devono essere regolarmente iscritti all'Azione Cattolica Italiana.

Ogni elettore vota per le quattro liste, a scrutinio segreto.

Risultano eletti:

- a) nella lista unitaria: i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

b) nelle liste Adulti, Giovani e ACR: i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in parità fra uomini e donne.

A parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore età.

Per quanto non previsto nel presente Atto, si rimanda ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio diocesano.

Articolo 24

Consiglio diocesano

Comma 1 – Funzioni

Al Consiglio diocesano spetta: «la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali» (*Statuto art. 18*)

Il Consiglio diocesano di norma convoca l'Assemblea diocesana.

Comma 2 - Composizione

Fanno parte del Consiglio diocesano, con diritto di voto:

- a) i 24 membri eletti dell'Assemblea diocesana;
- b) i membri della Presidenza, qualora fossero elette persone non appartenenti al Consiglio;
- c) i Segretari diocesani del MSAC e del MLAC;
- d) il Presidente del MEIC e del MIEAC;
- e) i Presidenti della FUCI.

Fanno parte del Consiglio diocesano, senza diritto di voto:

- a) l'Assistente diocesano unitario;
- b) gli Assistenti di tutti i Settori, articolazioni e Movimenti di ACI;
- c) i rappresentanti dell'ACI negli organismi pastorali diocesani (consulte, commissioni, uffici pastorali, ecc.);
- d) gli Incaricati unitari;
- e) i membri di organismi associativi regionali o nazionali;
- f) eventuali soci cooptati dal Consiglio, su proposta della Presidenza, fino ad un massimo di 4.

La Presidenza Diocesana può invitare a partecipare ad alcune sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i Presidenti parrocchiali, i coordinatori degli organismi di collegamento territoriali, gli ex Presidenti diocesani, ecc.

Comma 3 - Funzionamento

La programmazione delle sedute di Consiglio viene effettuata e comunicata al Consiglio dalla Presidenza diocesana. Il Consiglio si riunisce di norma almeno tre volte all'anno.

Viene redatto un ordine del giorno, comunicato ai consiglieri prima della seduta di Consiglio. Durante il Consiglio viene redatto il verbale degli interventi.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche attraverso una lettera sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio deve essere convocato nei venti giorni successivi.

Articolo 25

Presidenza e Presidente diocesano

Comma 1 - Funzioni

«La Presidenza provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze» (*Statuto art. 18*).

Al Presidente «spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi» (*Statuto art. 18*).

Comma 2 - Elezione del Presidente diocesano

Entro due settimane dall'Assemblea, l'Assistente diocesano unitario convoca il nuovo Consiglio per la designazione della terna da sottoporre all'Autorità ecclesiastica competente per la nomina del Presidente.

Nella sua prima riunione il Consiglio Diocesano designa tre persone da proporre all'Autorità ecclesiastica competente per la nomina del nuovo Presidente diocesano.

La riunione è presieduta dal Consigliere più anziano per età eletto nella lista unitaria.

La designazione avviene, a scrutinio segreto, mediante la votazione contestuale di tre persone, e di seguito, del numero necessario a comporre la terna quando una o due persone non abbiano conseguito la maggioranza prevista nel successivo comma; a tal fine ogni consigliere può esprimere tante preferenze quante sono le persone da designare.

Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. Ai fini della composizione della terna risultano designate soltanto le tre persone che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

La proposta della terna viene comunicata all'Autorità ecclesiastica competente, con l'indicazione della votazione e del relativo numero di voti conseguiti da ciascun componente.

Comma 3 - Elezione e composizione della Presidenza diocesana

Nel successivo Consiglio, convocato dal Presidente nominato dalla Autorità ecclesiastica competente, avviene l'elezione di due vicepresidenti (preferibilmente un uomo e una donna) per il Settore Adulti e per il Settore Giovani, e del Responsabile e del Vice Responsabile dell'ACR.

L'elezione avviene da parte di tutto il Consiglio, a scrutinio segreto, su proposta del gruppo di Consiglieri di articolazione e di Settore. Fanno parte dei Consigli di Settore anche tutti i consiglieri unitari "giovani" e "adulti" che sono tali come adesione all'ACI.

Nella stessa riunione il Consiglio elegge, a scrutinio segreto, su proposta del Presidente, il Segretario diocesano e l'Amministratore diocesano.

Dell'elezione della Presidenza deve essere stilato verbale; una copia andrà conservata nell'Archivio diocesano, una copia andrà inviata alla segreteria nazionale.

In occasione di particolari temi riguardanti la vita dei Movimenti diocesani di Azione Cattolica, il Presidente diocesano convoca una Presidenza allargata ai Segretari e Assistenti di tali Movimenti.

La Presidenza può nominare un proprio membro *Coordinatore del Centro Diocesano*, con il particolare compito di seguire e curare la vita del Centro Diocesano (momenti unitari, formazione dei membri delle équipes, promozione di eventuali momenti culturali...).

La Presidenza uscente rimane in carica, nella gestione dell'attività ordinaria, fino alla formazione della nuova Presidenza.

Articolo 26 Altri organismi

Comma 1 - Comitato Presidenti

Il Comitato Presidenti è convocato dal Presidente diocesano allo scopo di mantenere il più stretto collegamento possibile con le realtà parrocchiali, e per illustrare e discutere le iniziative dell'associazione a livello unitario. Ne fanno parte di diritto tutti i Presidenti delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali, e i coordinatori dei collegamenti territoriali intermedi (zonal), qualora formalmente costituiti.

Comma 2 - Incaricati unitari

La Presidenza può nominare uno o più "Incaricati unitari" per svolgere e coordinare particolari funzioni di carattere unitario, a supporto delle attività dei Settori e dell'ACR. Tali persone restano in carica per il periodo concordato con la Presidenza (e comunque decadono insieme alla Presidenza).

Comma 3 - Commissioni unitarie

Allo scopo di sostenere l'attività degli Incaricati unitari possono essere costituite delle Commissioni di studio e di lavoro. I componenti di tali commissioni devono essere rappresentativi dei diversi settori e devono essere cooptati con il consenso della Presidenza diocesana.

Comma 4 - Equipes diocesane

Ogni Settore e Articolazione attua le proprie scelte e attività attraverso le équipes diocesane.

CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

L'Associazione diocesana ricava le risorse economiche e finanziarie, necessarie per lo svolgimento della propria attività e finalità, dalla raccolta delle quote associative annuali o attraverso altre modalità di natura occasionale, quali donazioni, lasciti, rimborsi, sovvenzioni o, infine, da rendite di beni mobili o immobili.

La principale fonte di finanziamento è costituita dai contributi associativi ordinari e straordinari.

I soci concorrono al sostegno della vita dell'Associazione diocesana, oltre che con il proprio contributo di partecipazione personale, anche attraverso varie forme di sostegno finanziario.

Articolo 27

I contributi associativi ordinari: le quote associative

Comma 1

La modalità principale di contribuzione dei soci è costituita dal versamento della quota associativa annuale, con la quale si rinnova l'adesione all'Associazione.

Comma 2

La campagna annuale per il tesseramento e la raccolta delle quote viene svolta dalle Associazioni territoriali e culmina, di norma, con la Festa della Adesione, che le parrocchie indicano nel giorno dell'Immacolata Concezione.

Comma 3

L'entità delle quote per i soci dell'Associazione diocesana viene proposta annualmente dalla Presidenza, sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale e dopo aver sentito il parere dell'Amministratore, in modo differenziato per i Settori e per l'ACR. Tale proposta viene successivamente presentata, per l'approvazione, al Consiglio diocesano.

Comma 4

La Presidenza stabilisce inoltre il valore delle quote per le Associazioni territoriali, per le adesioni familiari e per ogni altra situazione associativa che si ritenga meritevole di ulteriore differenziazione. Anche queste decisioni sono sottoposte a ratifica del Consiglio diocesano.

Comma 5

Il Segretario diocesano, coadiuvato dall'Amministratore, provvede alla raccolta delle quote associative di ciascuna Associazione territoriale, consegnando al suo Presidente, o a un suo delegato, le tessere per i soci, e rilascia ricevuta delle somme incassate.

Comma 6

L'Amministratore successivamente trasferisce al Centro Nazionale quanto dovuto e registra le eventuali somme eccedenti nell'apposita posta delle Entrate.

Articolo 28

I contributi associativi ordinari: le quote per la partecipazione a iniziative associative

Comma 1

L'Azione Cattolica diocesana promuove varie iniziative e momenti formativi, in particolare Campi diocesani, Feste, Incontri, per i soci dei Settori e dell'ACR. Tali iniziative sono di norma finanziate ponendo a carico dei partecipanti una quota di iscrizione.

Comma 2

Le quote di iscrizione sono stabilite dalla Presidenza, su proposta dei Responsabili e dopo aver sentito il parere dell'Amministratore, con il fine di assicurare sia la copertura delle spese vive di ciascuna iniziativa sia ponendo a carico di esse una quota a sostegno dei costi fissi e generali dell'Associazione diocesana.

Comma 3

La Presidenza può determinare, in particolari circostanze, quote di partecipazione in deroga rispetto al principio sopra enunciato.

Comma 4

Per ogni iniziativa diocesana, la Presidenza designa uno o più responsabili e affida loro il compito di curarne anche la gestione economica, coordinando l'attività di spesa e provvedendo all'incasso delle quote di partecipazione, secondo quanto stabilito.

Articolo 29

I contributi associativi straordinari

In talune circostanze, allo scopo di attuare iniziative di natura straordinaria, l'Associazione diocesana, su proposta della Presidenza e dopo approvazione del Consiglio, può invitare i soci al versamento di contributi destinati alla realizzazione di specifiche finalità o progetti e, comunque, sempre su base volontaria. La Presidenza stabilisce il ricorso alla base associativa e le relative modalità di raccolta, attraverso il coinvolgimento diretto delle Associazioni territoriali.

SEZIONE II

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30

La responsabilità della gestione amministrativa a livello diocesano

Comma 1

La responsabilità della gestione amministrativa dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza diocesana, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente. L'Amministratore è coadiuvato dal Consiglio per gli Affari Economici, che ha funzioni consultive.

Comma 2

Il Segretario diocesano assicura il coordinamento e la programmazione dell'attività della Presidenza e del Consiglio diocesano. Cura, insieme all'Amministratore, il buon funzionamento del Centro Diocesano, sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo.

Articolo 31

Il bilancio

Comma 1

L'Amministratore, in collaborazione con i Responsabili di Settore e i Responsabili ACR e con il supporto del Segretario, provvede a formulare, entro la fine di ogni anno sociale, il Bilancio di Previsione relativo all'anno successivo e, entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente.

Comma 2

Sia il Bilancio Preventivo che quello Consuntivo sono soggetti all'approvazione del Consiglio diocesano.

Comma 3

Nel corso dell'anno sociale, almeno una riunione di Presidenza viene dedicata a verificare l'andamento della gestione economica, controllando l'evoluzione delle Entrate e delle Uscite in rapporto al Bilancio di Previsione. In caso di scostamenti di rilevante entità, il Presidente convoca il Consiglio diocesano per le opportune comunicazioni e determinazioni.

Articolo 32

Il Comitato per gli Affari Economici

L'Associazione diocesana si avvale di un Comitato per gli Affari Economici, composto da due soci, competenti in materia amministrativa, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, e dall'Amministratore, che presiede e convoca il Comitato. Tale Comitato decade insieme alla Presidenza.

Articolo 33

La responsabilità della gestione amministrativa a livello parrocchiale

Per il livello delle Associazioni territoriali, la responsabilità amministrativa è in capo al Consiglio parrocchiale o interparrocchiale che, di norma, delega tale compito al Presidente oppure ad un socio, da lui designato, dotato di sufficienti competenze in campo amministrativo. Il Consiglio parrocchiale o interparrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

CAPITOLO 8

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

Le modifiche all'Atto Normativo

Comma 1

Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Comma 2

Si dà mandato al Consiglio diocesano di recepire eventuali richieste di modifiche o integrazioni da apportare al presente Atto da parte del Consiglio nazionale, in occasione della sua prima approvazione.

Articolo 35

Norme di rinvio

Comma 1

Per ciò che non è esplicitamente previsto nel presente Atto Normativo, si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali dell'Azione Cattolica Italiana.